



Tonucci & Partners

**MEMO**

“Credito d’imposta  
ricerca e sviluppo:  
la nuova disciplina  
2020”

---

# Credito d'imposta per la Ricerca & Sviluppo

---

Il **CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO (R&S)** è un'agevolazione introdotta dal **decreto-legge 145 del 2013** nell'ambito del piano nazionale **industria 4.0** e incisivamente riformata dalla **legge di bilancio 2020**.

Lo strumento si rivolge **a tutte le imprese residenti nel territorio italiano**, indipendentemente dai settori economici di appartenenza e dalle caratteristiche dimensionali. Il bonus riduce il carico fiscale a carico dell'impresa, potendo essere utilizzato **in compensazione di Imposte dirette, Iva e contributi previdenziali dovuti**.

L'incentivo è attivabile dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione ed è **da suddividere in tre quote annuali d'importo uguale**. **Da questo esercizio d'imposta, esso va calcolato sulla "spesa netta" realizzata, senza necessità di calcolare la cd "spesa incrementale"**.

Le spese oggetto di agevolazione riguardano:

- **Il PERSONALE**, ricercatori e tecnici interni all'azienda o a contratto, nei limiti del loro effettivo impiego nelle operazioni di ricerca e sviluppo. Le spese per il personale *under 35* al primo impiego in possesso di dottorato di ricerca o laurea magistrale concorrono a formare la base di calcolo per un importo pari al 150%.
- **Le QUOTE DI AMMORTAMENTO e i CANONI DI LOCAZIONE (finanziaria e operativa) nonché spese per SOFTWARE e MACCHINARI** utilizzati nei progetti di ricerca, nel limite massimo del 30% delle spese del personale. Le quote di ammortamento per immobilizzazioni immateriali (marchi e brevetti) sono agevolabili, purché utilizzati esclusivamente nel progetto di ricerca, nel limite massimo di 1 milione di euro.
- **I CONTRATTI DI RICERCA COMMISSIONATA A TERZI** che, qualora siano stipulati con università e centri di ricerca residenti sul territorio italiano, concorrono a formare la base di calcolo per il 150%.
- **I SERVIZI DI CONSULENZA** inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo del 20% delle spese del personale.
- **Le SPESE PER MATERIALI e altre forniture**, ancorché impiegati nell'attività oggetto dell'incentivo, nel limite massimo del 30% delle spese di personale.



Nel 2020 le aliquote delle spese agevolabili sono state ridotte rispetto al 2019, anche in virtù dell'abolizione del meccanismo della cd "spesa incrementale":

- Le spese connesse alle attività di **RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE** sono agevolabili nella misura del **12%, con un tetto massimo di 3 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

La comunicazione della **Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014**, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, definisce le attività in oggetto.

Nello specifico, definisce la **RICERCA FONDAMENTALE** come: *“Lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette”*.

La **RICERCA INDUSTRIALE** è considerata ricerca applicata ed è definita come quella volta ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento degli esistenti.

La Commissione definisce lo **SVILUPPO SPERIMENTALE** come l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. In quest'ultima definizione rientrano anche le operazioni di **prototipazione e tuning** di prodotti e servizi.

- Le spese in attività d'**INNOVAZIONE TECNOLOGICA** finalizzate alla produzione di nuovi prodotti e processi sono agevolabili nella misura del **6%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro**. Le spese in attività d'innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica e innovazione digitale 4.0** sono agevolabili nella misura del **10%, con un tetto massimo di 1,5 milioni di euro**.

Si definiscono **attività d'innovazione tecnologica**, diverse dalle precedenti, quelle finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati** cioè differenti rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'**eco compatibilità** o per altri elementi sostanziali rilevanti.



- Le spese in attività di design e ideazione estetica, svolte dalle imprese operanti nella settore *fashion*. Si tratta di un'importante modifica apportata allo strumento dalla **legge di bilancio 2020 che estende l'agevolazione ai settori del design e della moda Made in Italy**.

Al comma 202 infatti si chiarisce che sono da considerare attività innovative “*le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari*”. Anche queste spese sono agevolabili nella misura del **6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro**.

**Non sono considerate attività d'innovazione tecnologica** e, dunque, non ammissibili al credito d'imposta:

- **le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti** e, in generale, le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, apportando modifiche estetiche;
- **le attività di customizzazione di un prodotto esistente** per rispondere alle specifiche richieste di un cliente;
- **le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti**.

L'incentivo è applicabile nei limiti dei massimali previsti dalla legge anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

**Le spese devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale** dei conti. Qualora l'impresa non sia obbligata alla revisione legale dei conti, **il credito è aumentato di un importo massimo di 5.000 euro per adempiere all'obbligo di certificazione**.

Al fine di usufruire dell'incentivo, le imprese hanno l'obbligo di predisporre e conservare una relazione tecnica avente ad oggetto finalità, contenuti e risultati delle attività connesse alle spese soggette ad agevolazione.



# Because we care.

## ITALIA

### Roma

Via Principessa Clotilde, 7  
00196 (RM)  
T +39 06 36227.1  
F +39 06 3235161  
mail@tonucci.com

### Milano

Via Borromei, 9  
20123 (MI)  
T +39 0285919.1  
F +39 02860468  
milano@tonucci.com

### Padova

Via Trieste, 31/A  
35121 (PD)  
T +39 049 658655  
F +39 049 8787993  
padova@tonucci.com

### Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A  
59100 (PO)  
T +39 0574 29269  
F +39 0574 604045  
prato@tonucci.com

### Trieste

Via Del Coroneo, 33  
34133 (TS)  
T +39 040 366419  
F +39 040 0640348  
trieste@tonucci.com

### Napoli

Via Giosuè Carducci, 19  
80121 (NA)  
T +39 081 422784  
F +39 081 418801  
napoli@tonucci.com

### Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14  
71121 (FG)  
T +39 0881 707825  
F +39 0881 567974  
foggia@tonucci.com

## ALBANIA

### Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani  
1001 (TR)  
T +355 (0) 4 2250711/2  
F +355 (0) 4 2250713  
tirana@tonucci.com

## ROMANIA

### Bucharest

Str. Academiei 39 - 41  
Sc.A Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1  
010013  
T +40 31 4254030/1/2  
F +40 31 4254033  
bucharest@tonucci.com

## SERBIA

### Belgrade

Bulevar Kralja  
Aleksandra 298a  
11000  
T +381 11 6149183  
F +381 11 6149184  
belgrado@tonucci.com